

## ASTENSIONE MATERNITÀ INDISPENSABILE DOMANDA ALL'INPS

**GIOVANNI MAGLIARO**

*L'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare l'indennità di maternità, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all'Istituto, sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale. Anche per l'indennità di maternità, trattandosi di prestazione previdenziale, vale quindi il principio generale della necessità della domanda amministrativa, relativo a tutte le controversie nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale, assolutamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità. Relativamente alla astensione anticipata dal lavoro ex articolo 17 del d.lgs. n.151 del 2001 va aggiunto che alla carenza della domanda amministrativa non può supplire il provvedimento emesso dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL. Si tratta infatti di provvedimento che assume solo la funzione di un fatto di legittimazione e una condicio iuris della riconducibilità dell'assenza dal lavoro allo stato di gravidanza e della sua riconoscibilità come assenza determinata da uno degli eventi protetti e che non può, dunque, tenere luogo della domanda diretta ad ottenere la corresponsione dei benefici economici da parte dell'Ente previdenziale. Il provvedimento amministrativo che dispone l'astensione anticipata opera su un piano diverso rispetto alla corresponsione dei benefici economici: pur costituendo la conseguenza del primo fa capo a diverso soggetto e soggiace a diverse regole.*



n. 110  
27 aprile 2020

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 6642 del 9 marzo 2020, precisa che per l'indennità di maternità è indispensabile la presentazione della domanda amministrativa all'INPS. Anche per l'astensione anticipata dal lavoro per maternità serve la domanda amministrativa all'INPS nonostante la stessa sia disposta dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro o dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL. Questo provvedimento non può tenere luogo della domanda diretta ad ottenere la corresponsione dei benefici economici da parte dell'INPS.

La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, escludeva il diritto dell'INPS alla ripetizione nei confronti di un'azienda della contribuzione trattenuta a titolo di indennità corrisposta per il periodo di astensione anticipata dal lavoro per maternità di una dipendente. La Corte riteneva che, a differenza di quanto avviene per l'indennità di maternità, in caso di astensione anticipata dal lavoro, l'erogazione della connessa prestazione economica non sia condizionata alla presentazione della domanda all'INPS, essendo questa sostituita dalla richiesta di astensione anticipata presentata alla competente Direzione provinciale del lavoro e dal conseguente provvedimento di ammissione.

La Cassazione si è dimostrata di diverso avviso ed ha accolto il ricorso presentato dall'Istituto previdenziale. Confermando un indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha precisato che alla carenza della domanda amministrativa all'INPS non può supplire il provvedimento amministrativo emesso dal Ministero del lavoro che ha la funzione essenziale di ricondurre l'assenza dal lavoro allo stato di gravidanza e di legittimarla. La domanda diretta ad ottenere i benefici economici da parte dell'Ente previdenziale è un atto del tutto distinto e quindi necessario.